

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito» (943), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 2, 3
BRINA (PCI) .....	2
COLOMBO (DC) .....	2
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione ....	2
RUFFINO (DC) .....	2, 3

«Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)» (944), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	4
------------------	---

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito (943), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUFFINO. Il mio intervento si riferisce al disegno di legge al nostro esame, ma è valido anche per i disegni di legge nn. 944 e 764 che prevedono delle integrazioni a carico del bilancio dello Stato per gli aumenti di capitale di banche internazionali o - come è il caso del disegno di legge n. 764 - per la politica di aiuti del nostro paese verso i paesi in via di sviluppo.

Nel corso della seduta di ieri sono emerse alcune osservazioni circa la necessità che il Governo fornisca precisi chiarimenti sulle modalità degli investimenti e sugli interventi nei singoli paesi ad opera della BEI e della BAS. Mi sembra pertanto opportuno, anche alla luce della richiesta di trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge n. 764, che il Governo riferisca compiutamente e complessivamente su tali interventi.

Ho già detto ieri in occasione dell'esame del disegno di legge n. 764, ma desidero ripeterlo, che nessuno di noi vuole porre degli ostacoli agli aiuti e alla collaborazione del nostro paese nei confronti di paesi in via di sviluppo, specialmente di quelli più poveri. Lo Stato italiano è già intervenuto in misura notevole con una legge che ha stanziato 1.500 miliardi per queste iniziative ed inoltre con accordi bilaterali con i paesi in via di sviluppo. Credo che il Parlamento debba conoscere la natura di questi accordi, conoscere gli oneri finanziari che lo Stato sopporta per tali iniziative e sapere eventualmente qual è il ritorno che lo Stato e il sistema delle imprese italiane possono avere da queste operazioni.

Vista l'importanza della materia, e visto che da parte di tutti i Gruppi parlamentari sono stati richiesti dei chiarimenti, propongo alla Commissione di aggiornare la discussione di questi disegni di legge in attesa delle comunicazioni del Governo.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Condivido certamente le preoccupazioni del senatore Ruffino e di altri colleghi intervenuti ieri nel dibattito: io stesso, in coda alla relazione sui tre disegni di legge, avevo manifestato l'esigenza di una più precisa, puntuale ed aggiornata informazione in ordine all'entità degli impegni assunti dallo Stato italiano in questa lodevole iniziativa solidaristica.

Ritengo giusto che il Parlamento sia informato sulle finalità degli interventi, ma anche sulla loro incidenza sul sistema economico italiano. Tuttavia, subordinare l'approvazione di questi disegni di legge all'informazione governativa, vorrebbe dire rinviare l'attuazione di impegni che - nella seduta di ieri - il Governo ci ha ricordato essere già stati definiti e cui pertanto lo Stato italiano deve necessariamente ottemperare.

Introdurre una moratoria in attesa di disporre di un quadro generale, che il Governo probabilmente non potrà fornire nelle prossime sedute, rischia di disattendere un preciso impegno che lo Stato italiano ha assunto. Condivido - ripeto - le considerazioni del senatore Ruffino, ma in ogni caso non ritengo opportuno subordinare l'approvazione dei disegni di legge al nostro esame ad una nota informativa che evidentemente non potrà essere fornita in tempi brevissimi.

PRESIDENTE. Voglio solo ricordare che nella seduta di ieri il Governo ha dichiarato la sua disponibilità a fornire alla Commissione una risposta sul quadro complessivo degli impegni italiani nelle banche internazionali, aggiornando la relazione Fracanzani del 1986, e a valutare - per quanto concerne la competenza del Ministero del tesoro - l'impatto complessivo degli interventi della politica verso il Terzo mondo.

COLOMBO. Pur condividendo nel merito le osservazioni del collega Ruffino, fatte peraltro proprie dal relatore, vorrei chiedergli di mantenere il contenuto della sua richiesta, ma di specificare meglio l'impegno che viene chiesto al Governo.

Se il Governo fissasse una data certa per la relazione sullo stato dei nostri impegni finanziari, potremmo pregare il senatore Ruffino di superare la sua posizione.

PRESIDENTE. Potremmo stabilire che prima della approvazione del disegno di legge n. 764 - in sede referente o in sede deliberante - il Governo debba fornire alla Commissione questi chiarimenti.

BRINA. Mi sembra che questa relazione si possa chiedere nelle vie brevi all'amministra-

zione; vorrei tuttavia insistere affinché i due provvedimenti al nostro esame siano approvati perchè sono strumenti molto importanti del collegamento con l'estero.

Non dobbiamo quindi rallentare il loro *iter*, ma dobbiamo chiedere ai competenti uffici una informazione puntuale.

RUFFINO. Nel senso chiarito dal Presidente, mi associo alla proposta riguardante il disegno di legge n. 764 e i chiarimenti dovuti dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, possiamo considerare accolta la proposta. Dichiaro, pertanto, chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, è aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

2. La quota da versare rappresenterà il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sarà corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993.

3. È autorizzato altresì il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sarà versata in quattro semestralità, entro il 31 ottobre 1987.

4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, è

autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sarà effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito.

**È approvato.**

Art. 2.

1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicati alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 508.547,7 milioni, farà carico ad apposito capitolo di spese obbligatorie da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi.

2. All'onere relativo al 1987, valutato in lire 41.966,3 milioni, si fa fronte mediante conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali». Agli oneri relativi al triennio 1988-1990 valutati in lire 127.380,9 milioni per il 1988 e lire 85.414,6 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali».

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in dipendenza di sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni di cambio lira-ECU si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.) (944)**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

È pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione; pertanto, dopo la discussione generale, potremo procedere alla votazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di

sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907.

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali» e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,55.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO